

VERBALE di ASSEMBLEA

Mercoledì 23 giugno 2021 in Ferrara, presso la Sala Convitto di Factory Grisù via Poledrelli n° 21, alle ore 17,30 si è tenuta in seconda convocazione l'assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione C.D.S. Centro Ricerche Documentazione e Studi Economico Sociali ODV, con il seguente Ordine del Giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche Statutarie in adeguamento al Codice del Terzo Settore ai fini dell'Iscrizione al RUNTS;

PARTE ORDINARIA

2. Discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2020;
3. Presentazione del budget di previsione anno 2021 e programmazione attività;
4. Associazione di C.D.S. ODV ad ASviS;
5. Adesione in qualità di socio di C.D.S. ODV a CSV Terre Estensi;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci/socie: Cinzia Bracci, Paolo Mezzogori, Sergio Foschi, Andrea Gandini, Annalisa Ferrari, Paola Poggipollini, Paola Roncarati, Roberto Cassoli, Paolo Ceccherelli, Marco Bondesan, Carlo Ragazzi, Emiliano Sandri, Gianpiero Magnani, Giangaetano Pinnavaia.

La Presidente dell'Associazione Cinzia Bracci dà atto che la prima convocazione fissata per martedì 22 giugno 2021 alle ore 6,00 è andata deserta e quindi la seduta si apre alle 17,30 in seconda convocazione, fissata in data odierna alle ore 17,00.

La Presidente procede alla verifica del numero legale delle presenze. Sono presenti n. 14 soci (di cui nessuno con delega scritta).

Viene accertata, pertanto, la validità della riunione secondo quanto previsto dal vigente Statuto

La Presidente nomina, per coadiuvarla ed assisterla nella riunione, il signor Sergio Foschi in qualità di segretario della seduta, che accetta.

PARTE STRAORDINARIA

Sul primo punto all'OdG **"Modifiche Statutarie in adeguamento al Codice del Terzo Settore ai fini dell'Iscrizione al RUNTS"** la Presidente informa l'Assemblea che a seguito della domanda di iscrizione dell'Associazione nel registro regionale del volontariato (iscrizione positivamente conclusa), il "Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo Settore" della Regione Emilia-Romagna ha richiesto, ai fini dell'iscrizione al RUNTS, una modifica dello Statuto là dove prevede che il diritto di elettorato attivo è riconosciuto solo in capo ai soci maggiorenni anche se è prevista la possibilità di associare soggetti minorenni (facendo controfirmare la domanda di iscrizione dal genitore legale rappresentante) in quanto, secondo quanto asserito dall'ufficio regionale, tale previsione contrasterebbe con i principi di democraticità e partecipazione che le associazioni di volontariato devono valorizzare e, con riferimento al

Cinzia Bracci

Sergio Foschi

diritto di voto, principi contenuti anche in recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Ordinanza Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) ripresi dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019.

Tale modifica secondo quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 16 marzo 2021 nella quale si era modificato lo statuto dell'associazione, potrebbe essere assunta anche direttamente dalla Presidente in quanto si era a suo tempo previsto "di dare mandato alla Presidente e in sua assenza al vice Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi e legali relativi alla registrazione all'Agenzia delle Entrate dello Statuto e all'iscrizione dell'Organizzazione nel Registro regionale degli Enti del terzo settore c/o al Runtis e ad *apportare eventuali modifiche allo statuto fossero richieste ai fini dell'iscrizione ai suddetti registri*". Ciò nonostante, vista l'attuale convocazione dell'assemblea già programmata per gli altri punti posti all'ordine del giorno, si è valutato opportuno sottoporre la modifica statutaria all'assemblea dei soci, organo sovrano, consentendo maggiore collegialità e coinvolgimento di tutti su un argomento quale quello dello statuto. Ricorda la presidente che essendo stato prorogato al 31/05/2022 il termine per gli adeguamenti degli statuti anche delle Organizzazioni di Volontariato ai dettami della riforma del terzo settore con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie, l'odierna seduta è valida ed atta a deliberare su tale argomento.

La Presidente illustra dettagliatamente la modifica che viene proposta, su indicazione dell'Ufficio regionale, all'articolo 7 del vigente Statuto approvato in data 16 marzo 2021 registrato all'Agenzia delle Entrate di Adria (RO) con Prot. 268 Serie 3 il 24/03/2021. Terminata l'illustrazione dell'argomento all'ordine del giorno, la Presidente apre la discussione.

A conclusione degli interventi l'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

Delibera

- di recepire la richiesta fatta dalla Regione Emilia Romagna ai fini dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore e quindi di modificare l'articolo 7 dello statuto che qui si allega, fermi restando tutti gli altri articoli, prevedendo che "nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni e i minori eventualmente iscritti per il tramite l'esercente la responsabilità genitoriale in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso";
 - di dare mandato alla Presidente a compiere ogni azione a ciò inerente e conseguente.
- L'Assemblea delibera di richiedere l'esenzione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi del Dlgs117/2017.

Alle 19,00 si conclude l'assemblea parte straordinaria.

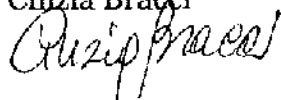
PARTE ORDINARIA

omissis

Alle 20,00 l'assemblea è stata sciolta.

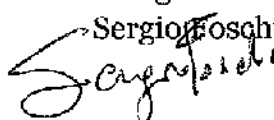
Ferrara, 23 giugno 2021

La Presidente
Cinzia Bracci



Il Segretario

Sergio Foschi



N. 676 Serie 3
Registrato in Adria il 09/09/2022
Esatte Euro ESENTE DA IMPOSTE
di cui Euro / Bollo Euro / Registro
Euro / Ipot. Euro / Cat. Euro / T.S.



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Antonella Crocè

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Mariella Pavanini

Il Funzionario
Antonella Crocè

STATUTO
dell'Organizzazione
"C.D.S. Centro ricerche Documentazione e Studi Economico Sociali ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, e s.m.i. una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

"C.D.S. Centro Ricerche Documentazione e Studi Economico sociali ODV"

con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si impegna a rispettare l'equilibrio di genere, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 e s.m.i, contraddistinte dalle rispettive lettere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone:

1. l'organizzazione, la realizzazione, la gestione e la promozione di attività di ricerca socio-economica, di informazione, cultura e consulenza a favore della collettività e del territorio in collaborazione con enti pubblici e privati, enti locali, scuole di ogni ordine e grado e enti cooperativi, anche attraverso la gestione di circoli culturali, corsi di formazione, preparazione e aggiornamento, ovvero attraverso l'allestimento di centri di ascolto e trasmissione audio e video nei termini consentiti dalla legge;
2. la produzione e la diffusione di ogni genere di pubblicazioni comunque editate, che affrontino temi sociali, economici, politici, culturali e religiosi, provvedendo al reperimento di tutto il materiale necessario a tale scopo e/o svolgendo attività di ricerca;
3. la produzione e la diffusione di materiale audiovisivo, elettronico, radiofonico, fonografico e grafico, anche in collaborazione con organismi pubblici e privati, al fine di realizzare nuove forme di produzione autogestite per la promozione sociale.
4. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, e secondarie secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore nonché potrà svolgere raccolta fondi.

Art. 3 - Componenti dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi

Auzipnaco

Sangior

doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono componenti dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 3(tre) mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso entro 30gg. contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci da parte dell'organo di amministrazione o a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di amministrazione se il socio vi abbia fatto ricorso.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'Organo di amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità o di ottenerne copia

Luigi Bucci

Sanfordi

facendone richiesta scritta anche per via informatica all'Organo di amministrazione il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta o disporre la visione presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente dell'Organo di amministrazione facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Organo di amministrazione il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo eventuale);
- l'Organo di Controllo (organo eventuale).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni e i minori eventualmente iscritti per tramite l'esercente la responsabilità genitoriale in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 (una) delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre componenti dell'Organo di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dello Organo di amministrazione, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro componente dell'Organo di amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'assemblea potrà svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o con espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica purché sia possibile verificare l'identità degli associati che partecipano, sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

Quiriaci

Sapori

- nomina i componenti dell'Organo di amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente, in caso di obbligo di legge o su sua facoltà, il Revisore Unico dei Conti o l'Organo di controllo e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione se questi vi facciano ricorso;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati se questi vi facciano ricorso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di amministrazione;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 8 – Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione, detto anche Consiglio Direttivo, è formato da un numero di componenti non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 13 (tredici), eletti dall'Assemblea dei soci. I componenti dell'Organo di amministrazione rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti dell'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, se presente una graduatoria, o altro socio, se non vi fosse una graduatoria di non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di amministrazione.

Nel caso in cui oltre la metà dei componenti dell'Organo di amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, eventualmente un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio o il rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, se nominato, ed in assenza di entrambi dal componente più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, sms o altro messaggio anche on line 5 cinquegiorni prima della riunione. In difetto di tale formalità,

Amministratore

Segretario

l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

L'Organo di amministrazione potrà svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o con espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, se nominato, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'Organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 10 - Il Revisore Unico dei Conti (organo eventuale)

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 11 - Organo di Controllo (organo eventuale)

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017 o su facoltà dell'assemblea.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Quattroves

Segretario

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può essere collegiale o monocratico, qualora i suoi componenti ne abbiano i requisiti può svolgere anche l'incarico di cui al Revisore Unico dei Conti di cui al precedente articolo.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi o entro 6 mesi quando particolari esigenze lo richiedano.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale l'organo di amministrazione dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 D.Lgs. 117/2017.

Art. 14 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Amir Prasad

Sergio

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente della Camera di Commercio di Ferrara.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 16 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

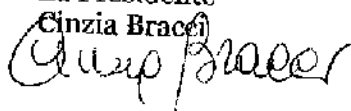
Art. 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Ferrara, 23 Giugno 2021

La Presidente

Cinzia Bracci



Il Segretario

Sergio Foschi

